



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 54 DEL 07/09/2026

OGGETTO:

**ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
IN VIA SAN FIRMINO FRONTE CAPPELLA PER CERIMONIA RELIGIOSA**

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la richiesta da parte dell'organizzatore della festa di San Firmino assunta al protocollo dell'ente al n. 10096 in data 31/08/2026, intesa ad ottenere l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via San Firmino, lungo il percorso della processione, per consentire lo svolgimento della stessa;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione temporanea del divieto di transito lungo il percorso durante lo svolgimento della processione;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul piazzale antistante la cappella di San Firmino, dalle ore 10.00 alle ore 11 di Domenica 20 Settembre 2026;

Visti gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Il giorno DOMENICA 20 Settembre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e comunque fino al termine delle necessità, l'istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata in via San Firmino sul piazzale antistante la cappella di San Firmino, nonché il divieto di transito lungo il percorso della processione, durante il suo svolgimento, per consentire la funzione religiosa;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Ortalda Marco (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Il richiedente è incaricato, salvo diverso accordo con l'Ufficio Tecnico, della collocazione della segnaletica necessaria e la rimozione della stessa al termine delle necessità.

Il richiedente è tenuto alla scrupolosa osservanza, in quanto applicabili, di tutte le norme legislative di riferimento.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 405 del Codice Penale recante "Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa", chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

* * * * *

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché reso pubblico nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di polizia stradale ai quali compete l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 CDS sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza, dandone opportuna interpretazione in base alle esigenze che interverranno.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Dott. Marco ORTALDA.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Nole, li 07/09/2026

IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
ORTALDA Dott. MARCO